

TESTO EMENDATO



COMUNE DI PALERMO

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019, articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

Approvato con D.C.C. nr. del 30/03/2026

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 - <i>Ambito e finalità del Regolamento</i>	
Articolo 2 - <i>Applicabilità dei Regolamenti comunali previgenti riguardanti le occupazioni di suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie</i>	
Articolo 3 - <i>Definizioni e disposizioni generali</i>	
Articolo 4 - <i>Presupposto del canone</i>	
Articolo 5 - <i>Soggetto obbligato</i>	

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 6 - <i>Istanza per l'occupazione di suolo pubblico</i>	
Articolo 7 - <i>Tipi di occupazione</i>	
Articolo 8 - <i>Occupazioni d'urgenza</i>	
Articolo 9 - <i>Rilascio della concessione</i>	
Articolo 10 - <i>Titolarità della concessione e subentro</i>	
Articolo 11 - <i>Rinnovo, proroga e rinuncia</i>	
Articolo 12 - <i>Modifica, sospensione e revoca d'ufficio</i>	
Articolo 13 - <i>Decadenza della concessione</i>	
Articolo 14 - <i>Occupazioni abusive</i>	

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 15 - <i>Istanze per i messaggi pubblicitari</i>	
Articolo 16 - <i>Tipologie di impianti pubblicitari</i>	
Articolo 17 - <i>Istruttoria amministrativa</i>	
Articolo 18 - <i>Titolarità e subentro nelle autorizzazioni</i>	
Articolo 19 - <i>Rinnovo e rinuncia</i>	
Articolo 20 - <i>Modifica, sospensione, revoca e mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione</i> ...	
Articolo 21 - <i>Decadenza della autorizzazione</i>	
Articolo 22 - <i>Rimozione della pubblicità</i>	
Articolo 23 - <i>Le esposizioni pubblicitarie abusive</i>	

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 24 - <i>Criteri per la determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico</i>	
Articolo 25 - <i>Criteri per la determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie</i>	

Articolo 26 - *Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici*.....

Articolo 27 - <i>Determinazione delle tariffe annuali e giornaliera</i>	
Articolo 28 - <i>Applicazione del canone</i>	
Articolo 29 - <i>Determinazione del canone per impianti pubblicitari su suolo pubblico</i>	
Articolo 30 - <i>Esenzioni</i>	
Articolo 31 - <i>Riduzioni del canone</i>	
Articolo 32 - <i>Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità</i>	

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 33 - <i>Gestione del servizio Pubbliche Affissioni</i>	
Articolo 34 - <i>Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni</i>	

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 35 - <i>Modalità e termini per il pagamento del canone</i>	
Articolo 36 - <i>Accertamenti - Recupero canone</i>	
Articolo 37 - <i>Sanzioni e indennità</i>	
Articolo 38 - <i>Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico</i>	
Articolo 39 - <i>Riscossione coattiva</i>	

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 40 - <i>Passi carrabili e accessi a raso</i>	
Articolo 41 - <i>Occupazione con impianti di distribuzione carburante</i>	
Articolo 42 - <i>Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici</i>	
Articolo 43 - <i>Occupazioni dello spettacolo viaggiante</i>	
Articolo 44 - <i>Attività edili</i>	
Articolo 45 - <i>Attività di propaganda elettorale</i>	
Articolo 46 - <i>Esposizione merci fuori negozio</i>	
Articolo 47 - <i>Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere</i>	
Articolo 48 - <i>Occupazioni per traslochi</i>	
Articolo 48bis - <i>Occupazioni varie</i>	

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 49 - <i>Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela”</i>	
Articolo 50 - <i>Frecce direzionali – Pre-insegne</i>	
Articolo 51 - <i>Locandine</i>	
Articolo 52 - <i>Striscioni e gonfaloni</i>	
Articolo 53 - <i>Il piano generale degli impianti pubblicitari</i>	
Articolo 54 - <i>Regime transitorio</i>	
Articolo 55 - <i>Disposizioni finali</i>	

Allegato A - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN CATEGORIE
E IN ZONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL CANONE

Allegato B - TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE SULLE OCCUPAZIONI
SUOLO PUBBLICO PERMANENTI E TEMPORANEE

Allegato C - TARIFFE PER IL CANONE PATRIMONIALE SULLA PUBBLICITA' E
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

TITOLO I – DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1

Ambito e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, così come disciplinato dai commi da 816 a 836 e 846-847 dell'articolo 1 della legge 160/2019, di seguito "canone" e dalle successive modificazioni ed integrazioni (nel seguito del Regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).

2. Ai sensi del comma 816, il canone sostituisce i seguenti prelievi: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA). Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Articolo 2

Applicabilità dei Regolamenti comunali previgenti riguardanti le occupazioni di suolo pubblico e le esposizioni pubblicitarie

1. Sono richiamate nel presente Regolamento le norme sulle procedure amministrative finalizzate al rilascio delle autorizzazioni e concessioni come riportate nei Regolamenti comunali relativi alle autorizzazioni o esposizioni pubblicitarie e alle concessioni per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, intendendosi sostituito ogni riferimento all'imposizione tributaria, ad eccezione delle esenzioni e riduzioni già previste dal predetto Regolamento, con quella patrimoniale; specificamente si richiamano, e si intendono qui riportati, i Regolamenti approvati con le deliberazioni consiliari di seguito elencate:

- A. Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D. Lgs 507/93 (nella parti ancora in vigore), approvato con delibera di C.C. n. 90 del 27.04.1995 e ss.mm.ii.;
- B. Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del d. lgs. 507/93 e contestuale adozione del Piano generale degli impianti pubblicitari, approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 08.10.2015 e ss.mm.ii. (in ultimo deliberazione di C.C. n. 35 del 14/05/2020);
- C. Regolamento per la concessione di suolo pubblico per attività di ristoro all'aperto, di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 252/2014 e ss.mm.ii. (in ultimo deliberazione di C.C. n. 9 del 28/02/2020);
- D. Regolamento sullo sviluppo sostenibile ai fini della convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali (cosiddetto "Movida"), di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 435 del 05/11/2015.
- E. Regolamento relativo alla gestione e alienazione dei beni immobili di proprietà comunale nonché alla locazione ed acquisto immobili di proprietà privata" di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 334/2008
- F. Regolamento Dehors giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 548/2022
- G. Regolamento Tipo Edilizio Unico - giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 07/2023

1. Sono di conseguenza integralmente confermate tutte le disposizioni contenute nei Regolamenti di cui al comma precedente, non in contrasto con il presente regolamento; queste ultime vengono sostituite con quelle di cui alle tabelle riportate negli allegati contraddistinti con le lettere "B" e "C"; essi, e tutto quanto ivi disposto, fanno parte integrante del presente Regolamento e si intendono qui riportati.

Articolo 3

Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente Regolamento si definisce:

- a) occupazione: come definita al successivo articolo 4, comma 1, lett. a), l'occupazione di spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dell'Ente, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali;
- b) concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
- c) canone: il canone dovuto dall'occupante senza titolo o dal titolare della concessione o dell'autorizzazione di cui alla lettera b);
- d) tariffa: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone sub c).

2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione/autorizzazione comunale e nei casi previsti dal presente Regolamento o dalle altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, se non nei modi previsti dai Regolamenti comunali e dalle norme di legge vigenti.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione, e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuti. Allo scadere della concessione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.

4. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata della necessaria documentazione anche planimetrica. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari sono sottoposte all'esame dei competenti Servizi. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro della città, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni d'area e progetti integrati d'ambito, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).

5. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, il Servizio comunale competente al rilascio della concessione o della autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

6. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dalla disciplina del presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.

7. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.

8. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.

9. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.

10. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

Articolo 4 *Presupposto del canone*

1. Il canone è dovuto per:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dell'Ente e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Il canone si intende dovuto anche per l'occupazione di spazi ed aree private soggette a diritti demaniali;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.

Si considerano rilevanti ai fini dell'imposizione: i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo salvo i casi di esenzione. Si intendono ricompresi nell'imposizione i messaggi diffusi: allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.

2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente Regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 5 *Soggetto obbligato*

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della l. 160/2019, il canone è dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva, di cui ai successivi artt. 14 e 23, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori, così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.

3. L'amministratore di condominio può procedere, ai sensi dell'art. 1180 del Codice Civile, al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del Codice Civile. A seguito di variazione del rappresentante del condominio, l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina mediante invio di copia della relativa delibera assembleare entro trenta giorni dalla sua adozione.

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 6

Istanza per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.

Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nell'osservanza dei termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti di cui all'art. 2 salvo quanto disposto per le occupazioni di emergenza.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve comunque contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, ovvero del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso, la durata temporale e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma. La domanda deve essere corredata dai documenti necessari eventualmente previsti per la particolare tipologia di occupazione.

3. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

4. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.

5. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 7

Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee, per occupazione permanente si intende quella di durata superiore all'anno solare, per occupazione temporanea quella di durata inferiore all'anno solare

2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste con specifica disposizione regolamentare.

3. Le concessioni per l'occupazione del suolo pubblico sono rilasciate a titolo precario ed è pertanto sempre fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico nonché per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse.

Articolo 8 *Occupazioni d'urgenza*

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorra provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.

2. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione all'ufficio comunale competente e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il terzo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione. La quietanza di pagamento del canone deve essere esibita al momento del rilascio della concessione. L'eventuale proroga può essere concessa con le stesse modalità e agli stessi limiti e condizioni riportati al successivo art. 11.

3. Nell'ipotesi di accertamento negativo delle ragioni di cui ai commi precedenti, l'occupazione si considera abusiva.

Articolo 9 *Rilascio della concessione*

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede con le modalità ed entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti di cui all'art. 2.

2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile dell'importo in unica soluzione ovvero della prima rata (ove ammesso) comporterà il mancato perfezionamento della pratica e la sua archiviazione.

3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti all'occupazione e per irregolarità tributaria ai sensi del Regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 189/2020 e eventuali successive modificazioni. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate.

4. Le concessioni sono inviate telematicamente dopo l'avvenuto pagamento del canone o frazione di esso, quando dovuto.

5. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo precedente in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo dovuto.

6. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.

7. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada, ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

8. Il Direttore dei Lavori eseguiti in economia diretta dal Comune nonché ogni Responsabile di Servizi comunali che abbia necessità di occupare suolo pubblico per compiti istituzionali dovrà

comunque darne preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale che potrà esprimere il proprio parere in merito curando il coordinamento con altri eventuali Servizi. Resta comunque necessaria apposita ordinanza in caso di significativa modifica della viabilità veicolare.

Articolo 10

Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia materiali e smaltimento dei rifiuti;
- b) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- f) di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito delle spese;
- g) di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
- h) custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
- i) rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione.

2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto, vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare il procedimento per il subentro nella concessione secondo le modalità prescritte nel Regolamento di cui all'art. 2 disciplinante la materia.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di cessione. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.

5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.

6. Ove il subentrante non provveda al corretto adempimento prescritto per la voltura della concessione di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva, a tutti gli effetti ed ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), e art. 5, comma 1, del presente Regolamento.

7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati nell'atto di concessione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario, e si intenderanno implicitamente accettati.

8. In caso di mancato o parziale utilizzo dell'area per cause ascrivibili all'Ente, questi ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune.

Articolo 11

Rinnovo, proroga e rinuncia

1. Il provvedimento di concessione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata e documentata istanza al competente Ufficio ed escludendosi il rinnovo tacito. Ai fini del rinnovo è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

2. La proroga è ammessa, nei casi particolari relativi a occupazioni edilizie, caso di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico. Di regola la proroga non può superare il 50% della durata della concessione originaria.

3. L'istanza di proroga deve essere presentata prima del termine dell'occupazione. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente, ai fini dell'applicazione dell'apposita tariffa all'intera durata dell'occupazione. È ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.

4. In caso di rinuncia volontaria, anche parziale, all'occupazione di spazio pubblico, e sussista la documentazione che l'occupazione è effettivamente cessata, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° giorno del periodo di pagamento successivo alla cessazione dell'occupazione, escludendosi il rimborso di quanto già versato. La relativa comunicazione di cessazione deve essere prodotta almeno venti giorni prima.

5. La rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato ove sia presentata prima della data da cui decorre il diritto di occupazione. Non sono rimborsabili le spese sostenute dal Concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.

Articolo 12

Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, la concessione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge e dai Regolamenti di cui all'art. 2.

2. Nel caso di sospensione temporanea, il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di durata della sospensione.

3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il concessionario ha diritto alla

restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai dodicesimi di anno compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.

4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, o raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 7/2019. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente Regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 13

Decadenza della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora:

- a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione ovvero non osservi le norme stabilite dalla normativa e dai regolamenti vigenti in materia;
- b) per mancato pagamento del canone;
- c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, le opere non vengano realizzate nei termini previsti dalle normative edilizie;
- d) per uso diverso della concessione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata.

La decadenza di cui al presente articolo non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto, relativo al periodo di effettiva occupazione.

Articolo 14

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:

- a) realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
- b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
- c) protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione;
- d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta la revoca, la sospensione o la decadenza;
- e) effettuate da persona diversa dal concessionario, salvo i casi di subingresso previsti dal presente Regolamento.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, l'Ufficio competente, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, l'Autorità comunale competente può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PUBBLICITARIE

Articolo 15

Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente Regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intenda intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione.

2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A. e può riguardare contestualmente più impianti, secondo le modalità e nei limiti dettati dai Regolamenti di cui all'art. 2.

3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo Regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

4. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari di cui all'art. 2.

5. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria, fra cui relazione ed elaborati tecnici con dotazione fotografica. In ogni caso, per i grandi impianti, è richiesta, tra l'altro, una perizia asseverata da tecnico abilitato attestante l'idoneità statica del manufatto pubblicitario, nonché attestazione di conformità dell'impianto luminoso.

6. L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

7. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.

8. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 16

Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente Regolamento sono definiti in base alle suddivisioni e tipologie previste nei Regolamenti di cui all'art. 2.

2. Dette tipologie devono considerarsi non esaustive stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie; nuove tipologie potranno pertanto essere valutate dall'Ufficio competente e assoggettate al pagamento di un canone equivalente alla tipologia prevista maggiormente assimilabile.

Articolo 17

Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.

2. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria, si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

3. Salvo quanto disposto da leggi specifiche in materia, l'ufficio competente provvede con le modalità ed entro i termini stabiliti ed approvati dai Regolamenti di cui all'art. 2.

4. La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi essenziali della domanda e/o degli allegati prescritti all'art. 6 del Regolamento, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 30 giorni, vale quale preavviso di diniego, cui seguirà provvedimento di diniego e archiviazione della richiesta. Se è necessario sostenere spese per sopralluoghi e altri atti istruttori, il responsabile del procedimento richiede al soggetto che ha presentato la domanda un impegno sottoscritto a sostenerne l'onere, indicando i motivi di tali esigenze. Ove sussistano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, si applica la procedura prevista dall'art. 13 della L.R. 7/2019.

5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, nelle ipotesi previste, a cui deve seguire l'atto di assenso dell'Ufficio, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento, in uno al citato atto di assenso, autorizza l'esposizione pubblicitaria.

6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento la domanda di esposizione pubblicitaria viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.

7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente e sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. La autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua. Nei casi di comunicazione, il titolo abilitante ad effettuare la pubblicità è l'atto di assenso di cui al precedente comma 5.

9. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria e per irregolarità tributaria ai sensi del Regolamento di cui alla deliberazione di Consiglio

comunale n. 189/2020 e successive eventuali modificazioni. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate

11. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.

Articolo 18

Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.

2. Il soggetto titolare della autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati e delle aree su cui vi insistono. In particolare ha l'obbligo di:

- a) provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari nel rispetto della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente Regolamento;
- b) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno; per i grandi impianti attestare, tramite perizia giurata del tecnico di parte, il mantenimento delle condizioni di idoneità statica.
- c) mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove viene installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
- d) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- f) provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
- g) custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
- h) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
- i) versare il canone alle scadenze previste.

3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 285/1992 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto, cessione o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare il procedimento per il subentro nella concessione secondo le modalità e i tempi prescritti nel Regolamento disciplinante la materia.

5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante mediante esibizione delle relative ricevute di versamento, eventualmente anche per le rate addebitate al cedente.

6. La voltura della autorizzazione non dà luogo a rimborso.

7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4, l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.

8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 19

Rinnovo e rinuncia

Le autorizzazioni hanno validità quinquennale dalla data di rilascio e sono rinnovabili o soggette a rinuncia previa presentazione di nuova domanda, seguendo le modalità del Regolamento di cui all'art. 2.

Articolo 20

Modifica, sospensione, revoca e mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione del mezzo.

2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.

3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 7/2019. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente Regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 21

Decadenza dell'autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dell'autorizzazione:

- a) il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
- b) l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
- c) il mancato pagamento del canone dovuto;
- d) per qualsiasi altra causa prevista dai Regolamenti di cui all'art. 2.

2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per il termine di tre anni decorrenti dalla decadenza.

Articolo 22

Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano l'obbligo della rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito nonché del ripristino delle condizioni

preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il titolare dell'autorizzazione o suo dante causa conformemente al regime giuridico imprenditoriale.

2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze di utilità pubblica, è dovuto il rimborso della quota del canone versato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 23

Le esposizioni pubblicitarie abusive

Il titolare dell'autorizzazione deve obbligatoriamente provvedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone; l'Ente procederà all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale. In caso di mancata immediata rimozione vi provvederà l'Ente con oneri a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria.

TITOLO IV - TARIFFE CANONE, RIDUZIONI, ESENZIONI

Articolo 24

Criteri per la determinazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Il canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinato sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento così calcolato:
 - per superficie di misura inferiore dell'unità decimale a 0,5 mq si arrotonda al mezzo metro quadrato;
 - per superficie di misura superiore dell'unità decimale a 0,5 mq si arrotonda al metro quadrato;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.

3. Le superfici di frazioni inferiori al metro quadrato o metro lineare sono calcolate con

arrotondamento alla misura intera superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura di misure inferiori al metro quadrato o al metro lineare, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse.

4. Per le occupazioni di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

5. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati" (art. 1 comma 832 L. 160/2019).

Articolo 25

Criteri per la determinazione del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva dell'esposizione pubblicitaria, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.

2. Sono consentiti gli impianti a messaggio variabile per una esposizione minima della durata di 60". Essi devono rispettare i limiti di luminosità di cui all'art. 23 del Codice della Strada. Al fine di non ingenerare distrazione non sono consentite immagini in movimento né scritte di ridotte dimensioni tali da richiedere un'attenzione eccessiva per la visione e la lettura da parte dei conducenti dei veicoli.

3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate.

4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

5. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati, se considerati nel loro insieme, a diffondere un unico messaggio pubblicitario, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.

6. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede.

7. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.

8. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.

9. La pubblicità sonora è vietata su tutto il territorio comunale.

Articolo 26

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in categorie, in base alla loro

importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.

2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine, basata su 2 categorie tariffarie per le esposizioni pubblicitarie e 4 categorie per le occupazioni di suolo pubblico, costituisce l'allegato "A" del presente Regolamento e ne è parte integrante.

Articolo 27

Determinazione delle tariffe annuali e giornaliera

1. Le tariffe sono determinate in relazione al valore economico della disponibilità dell'area e alla categoria delle strade e degli spazi pubblici comunali in cui è ubicata. Per la diffusione di messaggi pubblicitari anche in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
 2. La tariffa standard annua di riferimento è quella indicata all'art.1, comma 826 della legge 160/ 2019 e dal successivo comma 828, che è pari ad Euro 50,00.
 3. Ai fini dell'occupazione di suolo pubblico, alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata una tariffa più elevata. Le tariffe per le strade/aree di 2a, 3a e 4a categoria sono ridotte mantenendo in media la tariffa standard di cui all'art 1 comma 826 e 828 della L.160/2019. Per l'anno in corso le tariffe sono quelle indicate nell'allegato B tabella 2. a partire dall'anno 2024, ai sensi dell'art.1 comma 817 della L.190 del 2019 sarà possibile variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe apportato con atto dell'amministrazione attiva. Ai fini delle esposizioni pubblicitarie, alle strade od aree appartenenti alla categoria speciale viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade/aree non ricadenti nella predetta categoria è ridotta in misura percentuale rispetto alla prima, in base alla tipologia dell'esposizione pubblicitaria come meglio riportato nella relativa tabella sulle tariffe.
 4. Le fattispecie di esposizione pubblicitaria che dà luogo alla relativa applicazione è indicata nell'allegato "C" del presente Regolamento. Tale allegato, e tutto quanto ivi disposto, si considera parte integrante del presente Regolamento.
3. Nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria ricadano su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
4. In mancanza di aggiornamenti annuali delle tariffe ordinarie si applicano le tariffe già in vigore.

Articolo 28

Applicazione del canone

1. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione e dell'esposizione pubblicitaria, per il periodo richiesto.

2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il canone è calcolato moltiplicando la tariffa ordinaria giornaliera per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

3. In presenza di più esposizioni pubblicitarie della stessa natura e tipologia in capo allo stesso soggetto e situate nella medesima località e numero civico, la superficie soggetta al pagamento del canone è calcolata sommando le superfici delle singole esposizioni arrotondate al metro quadrato superiore della cifra contenente decimali.

4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante.

5. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Articolo 29

Determinazione del canone per impianti pubblicitari su suolo pubblico

Gli impianti pubblicitari installati su beni appartenenti all'Ente sono assoggettati al pagamento del canone determinato dalla corrispondente voce tariffaria per esposizione pubblicitaria prevista dalla tabella C in funzione delle superfici e del periodo autorizzati.

Articolo 30

Esenzioni

1. Oltre le esenzioni disciplinate dall'art.1, comma 833, L. 160/2019 e dai Regolamenti di cui al comma 2, sono esenti ai sensi del comma 821 lettera f), i balconi (purché il Regolamento edilizio non li preveda come distacco), le verande, i *bow window*, le mensole e in genere ogni infisso di carattere stabile sporgente da filo muro, targhe condominiali e di studi e/o attività professionali aventi dimensioni inferiori ad 0.50 mq.
2. Sono altresì esenti dal canone le occupazioni permanenti di:
 - a. associazioni senza scopo di lucro, per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, sport e ricerca;
 - b. Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale "ONLUS", per le sole attività istituzionali, direttamente connesse, funzionali o accessorie per loro natura statutaria;
 - c. delle aree concesse ai sensi dell'art. 10 bis del vigente regolamento per l'uso del verde approvato con deliberazione di C.C. 355 del 16/10/2008.
 - d. delle aree destinate alla coltivazione senza scopo commerciale
 - e. per iniziative/attività patrocinate dall'Ente o oggetto di un patto di collaborazione/protocollo d'intesa stipulato con l'Amministrazione comunale.

Articolo 31

Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821, lettera f), della legge 160/2019, per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie sono previste le riduzioni contemplate nella medesima legge, oltre a quanto disciplinato al riguardo dai Regolamenti di cui al precedente art. 2 ed alle tabelle di cui agli Allegati "B" e "C" del presente Regolamento.

2. ai sensi dell'art. 1 comma 832 lett. a) della L. 160/2019 e per qualsiasi occupazione, la superficie eccedente i 1000 mq. va calcolata in ragione del 10%;
3. alle concessioni di aree pubbliche, su cui è stato mantenuto un diritto pubblico di passaggio, si applica la riduzione del 30%;
4. per le occupazioni permanenti a servizio di edifici, che non siano destinate ad attività lucrativa, sulla tariffa del canone si applica la riduzione del 50%;
5. per occupazioni dello spettacolo viaggiante di cui al successivo art. 43 del presente regolamento si applica la riduzione al 20% della tariffa ordinaria;
6. le riduzioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere cumulate;

6 bis. Per le ASD che svolgono attività sportive dilettantistiche su aree di proprietà comunale, si applica una riduzione del 50% sul canone

7. in via transitoria e per agevolare la riqualificazione dell'area, a partire dalla data di approvazione delle modifiche del presente regolamento per 3 annualità, la richiesta di autorizzazioni e/o concessioni di occupazioni di suolo pubblico per manifestazioni, eventi, spettacoli viaggianti e collocazione dehors nelle seguenti strade (ricomprese nella zona dell'Albergheria), saranno esenti dal pagamento del C.U.P.:
 - Via Corrado Avolio;
 - Piazza Colajanni;
 - Piazza San Francesco Saverio;
 - Via San Francesco Saverio;
 - Cortile Scimeca;
 - Vicolo del Martello;
 - Via Ritiro San Pietro;
 - Piazza Ritiro San Pietro;
 - Via Tommaso De Vigilia;
 - Via Albergheria (nel tratto ricompreso tra Piazza del Carmine a via Giovanni Di Cristina);
 - Via Flavio Andò;
 - Siciliano Villanueva (nel tratto compreso tra via Diego Orlando e via Di Cristina);
 - Via Rosselli;
 - Via Trappetazzo;
 - Via Giovanni Grasso;
 - Via Michele Schiavo;
 - Via Tina Di Lorenzo.

Dare atto che la previsione di cui all'art. 31 comma 7 vale fino al 31/12/2027

Articolo 32

Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, determinato forfettariamente con i criteri previsti dal comma 831 dell'art. 1 della L. 160/2019, come sostituito dall'art. 1, co. 848, L. 178/2020.

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.

Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al Comune con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

TITOLO V - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 33

Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari in materia, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

2. È rimessa alle determinazioni dell'Amministrazione comunale la soppressione del servizio affissioni ai sensi del comma 836.

Articolo 34

Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni è quella prevista nell'allegato "C" del presente Regolamento.

3. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

4. Si applicano le maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni previste dal Regolamento di cui alla lettera B dell'art. 2.

5. Per l'applicazione della riduzione di cui all'ipotesi sub b) e sub c) dell'art. 31 del predetto Regolamento, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia l'unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione del diritto.

TITOLO VI - RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E SANZIONI

Articolo 35

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D. Lgs. n. 82/2005, o le altre modalità previste dal medesimo Codice.
2. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/ autorizzazione. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 28 febbraio.
3. Per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione; per gli anni successivi, il canone va corrisposto entro il 28 febbraio.

Per importi superiori a Euro 200,00, è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione, le restanti rate aventi scadenza nei mesi di febbraio, aprile, luglio ed ottobre. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.

Per il pagamento del canone il cui importo annuo sia superiore a Euro 200,00 è ammessa la possibilità di rateizzazione, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà (attestata mediante autodichiarazione ex artt. 46, c.1 lett. o, e 47 del DPR 445/2000) secondo il seguente schema:

- a) da euro 200,00 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- b) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- c) da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- d) da euro 20.000,01 a euro 50.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili.
- e) oltre euro 50.000,00 da settantadue a centoventi rate mensili; per accedere alla rateizzazione dei canoni il cui importo annuo sia superiore ad Euro 50.000,00 deve essere fornita un'idonea garanzia fideiussoria di primari istituti bancari o assicurativi.

La prima rata deve essere corrisposta contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione, le restanti rate avranno scadenza a partire dal mese successivo al pagamento della prima rata. Per le occupazioni ed esposizioni pubblicitarie realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse.

Nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive per le ipotesi previste dalle lettere a), b), c) e di sei, anche non consecutive, per le ipotesi previste dalle lettere d), e) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili mediante ogni strumento esistente per la riscossione coattiva.

Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione e le somme dovute saranno immediatamente riscuotibili mediante ogni strumento esistente per la riscossione coattiva.

4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa, il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio o autorizzatorio. Il ritiro della concessione e dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico e della autorizzazione ad esposizione pubblicitaria, anche nel caso di affitto di azienda, è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro, e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 37 del Regolamento, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione. Per i pagamenti disposti con piano di rateizzazione di cui alle lett. a), b), c), d) ed e) del comma 3 si applicano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta alle scadenze stabilite.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto- legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
10. In regime transitorio per le istanze di rateizzazione inerenti canoni maturati fino al 2022 non sarà richiesta la polizza fideiussoria.

Articolo 36

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente Regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal dirigente dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'Ufficio competente delle Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone

per gli atti di competenza.

3. Il Comune o il Concessionario provvedono, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze ed all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo, ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 37 *Sanzioni e indennità*

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive), stabilite dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dal comma 821 dell'art. 1 della L. 160/2019 e dalla legge 689/1981.

2. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerati abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:

- a) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.

4. Nei casi di tardivo o mancato pagamento, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato in modo tardivo; ovvero, nel caso di parziale versamento, il 30 per cento del residuo del canone da versare. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000.

5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva o all'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione e la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 38 *Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico*

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche e di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e gli altri oggetti utilizzati o destinati a commettere gli illeciti sono sottoposti a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi, copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 39

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

TITOLO VII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

Articolo 40

Passi carrabili e accessi a raso

1. Sono altresì considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra ed altro materiale o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale avente la funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Ai fini della applicazione del canone, la specifica occupazione deve concretizzarsi in un'opera visibile e, come tale, pertanto, deve essere misurabile.

2. Per accesso a raso si intende qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o ad un'area laterale posto a filo con il piano stradale, che non comporta alcuna opera di modifica dell'area pubblica antistante. L'accesso a raso è soggetto all'applicazione del canone nel caso in cui il Comune rilasci apposita concessione. Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello.

3. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra o di dissuasori a norma di legge, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.

Articolo 41

Occupazione con impianti di distribuzione carburante

1. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

2. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità.

Articolo 42

Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici

1. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285/1992 e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

2. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.

3. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica, senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.

4. Alle infrastrutture di ricarica che erogano energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, sarà applicato una riduzione del 50 per cento sull'importo dovuto. Se, a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, verrà richiesto il pagamento del canone a tariffa intera per tutto il periodo agevolato, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio del 30 per cento del medesimo importo.

Articolo 43

Occupazioni dello spettacolo viaggiante

1. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337, ed, in particolare, a scopo solo esemplificativo:

- a) giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
- b) balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
- c) teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
- d) circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto cui si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
- e) auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
- f) carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.

2. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. Le superfici utili al fine del calcolo del canone per le occupazioni realizzate da operatori dello spettacolo viaggiante sono calcolate come indicato nella tabella "B".

Articolo 44

Attività edili

1. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare, con riduzione del 50% della tariffa di riferimento.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 45

Attività di propaganda elettorale

L'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.

Articolo 46 *Esposizione merci fuori negozio*

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene e delle altre disciplinate dai Regolamenti in materia, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti se non nel rispetto delle norme in materia di igiene e sanità.

3. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Articolo 47 *Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere*

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

2. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei Regolamenti specifici.

Articolo 48 *Occupazioni per traslochi*

1. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.

2. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno quindici giorni prima all'ufficio competente, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

3. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate al Settore competente nel rispetto dei termini procedurali imposti dalla L. 241/1990 e L.r. 7/2019.

4. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.

5. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

Articolo 48 bis *Occupazioni varie*

1. Per le occupazioni permanenti con chioschi comunali, qualora insistenti all'interno di ville e giardini pubblici soggetti ad orari di chiusura, sulle tariffe del canone si applica un coefficiente moltiplicatore pari a 0.20 in prima categoria, 0.30 in seconda categoria, 0.40 in terza categoria e 0.50 in quarta categoria.

2. Per le aree con destinazione produttiva, è fissato in misura forfettaria un canone annuo minimo pari ad € 2.000,00 (duemila). Analogamente, per quelle con destinazione non produttiva, è fissato in misura forfettaria un canone annuo minimo pari ad € 500,00 (cinquecento). I manufatti come cabine, destinate ai servizi a rete, rientrano in quest'ultima seconda ipotesi.

3. Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, è fissato in misura forfettaria un canone annuo pari ad € 55,00 a carico di ciascun titolare di licenza a partire dall'anno 2024.

4. Per le antenne radiotelevisive si applica la tariffa fissa prevista dall'art. 1 comma 831 bis della L. 160 del 2019, pari a € 800.00 annui a prescindere dal numero degli impianti insistenti sulla medesima area

TITOLO VIII - PARTICOLARI TIPOLOGIE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIE

Articolo 49

Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - "camion vela"

1. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992 e succ. mod. e int.. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità; viceversa tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.

2. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente e dal Codice della Strada.

Articolo 50

Frecce direzionali – Pre-insegne

1. Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerati ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente Regolamento.

2. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.

Articolo 51

Locandine

In tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie possono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.

Articolo 52 Striscioni e gonfaloni

L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 53 Il piano generale degli impianti pubblicitari

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 821, lett. c), della L.160/2019, per quanto non innovato con il presente Regolamento, si richiama e si conferma il Piano generale degli impianti adottato con deliberazione del Consiglio Comunale nonché il Regolamento sull'Imposta Comunale sulla Pubblicità e sulle Pubbliche Affissioni, approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 93 del 08.10.2015 e s.m.i..

2. In sede di prima assegnazione le superfici pubblicitarie previste dal predetto Piano verranno messe a bando per macro lotti e secondo il criterio del massimo rialzo sull'importo a base d'asta, calcolato secondo le tariffe di cui al presente regolamento; gli aggiudicatari, prima di procedere alle esposizioni pubblicitarie, avranno l'obbligo di produrre per ciascun lotto i progetti di collocazione degli impianti secondo le tipologie e quantità previste dal Piano. I provvedimenti autorizzativi dell'esposizione verranno rilasciati solo dopo l'accertamento della rispondenza di tali progetti ai parametri fissati dal Piano e alla verifica della conformità di essi alle normative specifiche di settore, al Codice della Strada - e relativo Regolamento di Esecuzione - e ai vincoli imposti ai sensi del Codice dei Beni Culturali.

Articolo 54 Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. L'ufficio comunale competente provvederà a determinare e comunicare il canone dovuto e gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.

3. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di rinuncia per la concessione o autorizzazione ai sensi degli articoli 11 e 19 del Regolamento.

Articolo 55 Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e i Regolamenti vigenti.

2. Il presente Regolamento ha efficacia, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448.